

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 154

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - ENNAS - MANCA Ignazio - MELE - SAIU - PIRAS

il 28 maggio 2020

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955
in materia di promozione turistica multimediale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha lo scopo di, incrementare ulteriormente l'offerta e lo sviluppo del turismo nell'intero territorio regionale anche attraverso i più moderni canali di comunicazione, i cosiddetti nuovi media, o media digitali.

Il messaggio promozionale dovrà essere di grande rilievo turistico e fungere da attrattore, in particolare anche delocalizzare i rilevanti flussi turistici dalle coste alle zone interne del nostro vasto territorio.

Vengono privilegiati i canali network televisivi nazionali ed internazionali, partendo dal continente americano a quello asiatico, quali mezzi di comunicazione di massa.

La Giunta regionale adotterà le direttive per l'applicazione della presente legge al fine di stabilire i criteri per la concessione dei contributi che dovranno tenere conto, fra l'altro, anche delle esperienze pregresse nelle campagne di comunicazione di promozione turistica nazionale ed internazionale, effettuate per enti pubblici anche a livello regionale, nonché riferite a destinazioni turistiche che hanno registrato un elevato numero di presenze annue.

Una strategia è, così, necessaria in quanto il territorio è considerato come un prodotto e, nei periodi di bassa stagione, riqualificando le località turistiche tradizionali, per quanto tale, va opportunamente promosso e pubblicizzato, adeguando il linguaggio e gli strumenti a seconda del destinatario che si intende raggiungere.

Una buona strategia di marketing consente di valorizzare al massimo le caratteristiche socio-economico-ambientali di un territorio, stimolando e incentivando iniziative imprenditoriali e investimenti, in modo da favorire una nuova fase di sviluppo attraverso attività di pianificazione e di marketing territoriale e contribuire in tal modo alla rivitalizzazione del tessuto socio-economico della Sardegna, captando e incanalando i grandi flussi turistici europei ed extra-europei.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale
n. 7 del 1955
(Promozione turistica multimediale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) è aggiunto il seguente:

"2. Per promuovere la Sardegna, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, annualmente, contributi per campagne di promozione turistica multimediale, anche attraverso i media digitali di massa. Sono privilegiate le forme di promozione effettuate attraverso i maggiori network televisivi (privati e pubblici) nazionali e internazionali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le direttive per l'applicazione del presente comma, che tengono conto anche delle esperienze pregresse nelle campagne di comunicazione della promozione turistica nazionale ed internazionale, effettuate per enti pubblici anche a livello regionale, e riferite a destinazioni turistiche che hanno registrato un elevato numero di presenze annue."

Art. 2

Norma finanziaria

1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

